

# Logica delle norme e significati<sup>1</sup>

Damiano Canale e Giovanni Tuzet

## 1. Concezioni delle norme

Nel libro *Jerarquías normativas y dinámica de los sistemas jurídicos*<sup>2</sup>, Jordi Ferrer e Jorge Rodríguez si propongono due obiettivi: capire se la concezione deduttiva di sistema giuridico difesa da Carlos Alchourrón ed Eugenio Bulygin sia compatibile con la natura dinamica del diritto e analizzare in dettaglio la struttura gerarchica dei sistemi giuridici (p. 23).

L'analisi degli Autori prende le mosse dalla celebre dicotomia kelseniana tra sistemi normativi statici e dinamici, che non occorre esporre in questa sede<sup>3</sup>. Basti ricordare che nei primi le relazioni tra le norme che li compongono dipendono dal contenuto delle norme stesse; nei secondi, invece, tali relazioni dipendono da atti di produzione normativa. Uno dei noti problemi che pone tale dicotomia, una volta che il diritto sia stato considerato come un sistema essenzialmente dinamico, riguarda la possibilità di concepire in termini logici le relazioni tra le norme giuridiche. La soluzione di questo problema, oggetto di ampie discussioni in letteratura, sembra dipendere da quale concezione delle norme in generale, e delle norme giuridiche in particolare, viene sottoscritta. Sotto questo profilo, Alchourrón e Bulygin hanno distinto una concezione *hyletica* da una concezione *espressiva* delle norme, e nei loro lavori hanno oscillato fra l'una e l'altra<sup>4</sup>, ora sostenendo che la logica classica si applica alle norme concepite in senso hyletico, ora negando tale possibilità qualora le norme siano concepite in senso espressivo. In questo secondo caso, la logica si applicherebbe alle norme solo se concepita in senso non classico, vale a dire qualora il campo di applicazione della logica sia più ampio di quello verofunzionale. Si può sospettare che l'indecisione di Alchourrón e Bulygin sia dipesa dall'inadeguatezza della distinzione stessa, incapace di rendere conto adeguatamente della natura delle norme e del loro impiego. Ferrer e Rodríguez sembrano proporre, non a caso, un superamento di questa distinzione, sostenendo che, nella misura in cui la concezione hyletica considera gli aspetti puramente semantici e quella espressiva gli aspetti puramente pragmatici delle norme, la distinzione rinvia a due diverse concezioni del linguaggio (p. 24) e deve essere dunque rivista, al fine di integrare questi due aspetti del linguaggio normativo<sup>5</sup>. Da tale revisione seguono delle conseguenze rilevanti in merito al rapporto fra logica e norme, oltre che alla natura dei sistemi normativi e di quelli giuridici in particolare.

---

<sup>1</sup> Una versione rivista di questo saggio è pubblicata in "Analisi e diritto", vol. 2013, pp. 11-32.

<sup>2</sup> J. Ferrer Beltrán-J.L. Rodríguez, *Jerarquías normativas y dinámica de los sistemas jurídicos*, Madrid, Marcial Pons, 2011. I riferimenti a questo volume saranno dati, senz'altra indicazione, con i numeri di pagina fra parentesi.

<sup>3</sup> Cfr. H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello stato* (1945), Milano, Etas, 2000, p. 113; Id., *La dottrina pura del diritto*, seconda edizione (1960), ed. italiana a cura di M.G. Losano, Torino, Einaudi, 1990, p. 219 ss.; L. Gianformaggio (a cura di), *Sistemi normativi statici e dinamici. Analisi di una tipologia kelseniana*, Torino, Giappichelli, 1991.

<sup>4</sup> Cfr. C.E. Alchourrón-E. Bulygin, *Sistemi normativi* (1971), a cura di P. Chiassoni e G.B. Ratti, Torino, Giappichelli, 2005; Idd., *The Expressive Conception of Norms*, in R. Hilpinen (ed.), *New Studies in Deontic Logic. Norms, Actions, and the Foundations of Ethics*, Dordrecht, Reidel, 1981, pp. 95-124; Idd., *Norma giuridica*, in "Analisi e diritto 1996", a cura di P. Comanducci e R. Guastini, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 1-16; E. Bulygin, *Norms and Logic: Kelsen and Weinberger on the Ontology of Norms*, in "Law and Philosophy", vol. 4, 1985, pp. 145-163; Id., *Norme, validità, sistemi normativi*, Torino, Giappichelli, 1995.

<sup>5</sup> La tesi che le diverse posizioni sul rapporto fra logica e norme dipendano dalle diverse concezioni del linguaggio normativo si trova già in R. Guastini, *Produzione di norme a mezzo di norme. Un contributo all'analisi del ragionamento giuridico*, in L. Gianformaggio-E. Lecaldano (a cura di), *Etica e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 1986, pp. 173-201, segnatamente pp. 197-201.

Il primo capitolo del libro si concentra sulle concezioni delle norme appena richiamate e, in particolare, su quelle dei sistemi giuridici<sup>6</sup>. Il punto problematico da cui gli Autori prendono le mosse è costituito dalla *relazione fra norme e linguaggio*. Si tratta di una relazione complessa: per un verso, infatti, non è possibile identificare le norme giuridiche con certe formulazioni linguistiche (p. 30), per altro verso non sembra possibile identificare questo tipo di norme a prescindere da certe formulazioni linguistiche (p. 32). Sul primo punto Ferrer e Rodríguez sostengono che le formulazioni possono esprimere più norme ricavate da esse in via interpretativa e argomentativa (p. 31), con la conseguenza che non esiste sempre un'unica interpretazione corretta delle formulazioni normative – come vorrebbe Dworkin – e che neppure – come vorrebbero le varianti estreme del realismo giuridico – si può parlare di un'indeterminatezza radicale del diritto: per Ferrer e Rodríguez il diritto è *parzialmente* indeterminato, giacché in alcuni casi l'interpretazione giuridica è una questione conoscitiva e in altri una questione decisoria (p. 32). Sul secondo punto gli Autori criticano l'idea che le norme debbano la loro esistenza alla formulazione di certe espressioni linguistiche: nella prassi giuridica si danno norme implicite<sup>7</sup> che non dipendono da alcuna formulazione linguistica (p. 33). Se intendiamo correttamente l'argomento di Ferrer e Rodríguez, non è questa una circostanza meramente contingente: sulla base di alcuni argomenti formulati di Wittgenstein e Sellars, infatti, sarebbe corretto sostenere che l'uso di norme linguisticamente formulate presuppone necessariamente l'esistenza di altre norme prive di formulazione esplicita. Si rivela pertanto interessante, in questa prospettiva, rendere conto delle norme implicite senza intenderle come mere regolarità di comportamento (p. 34). Ma non è questo il tema su cui Ferrer e Rodríguez concentrano l'attenzione: supponendo che sia possibile fornire una soluzione al problema appena segnalato, il loro interesse è rivolto a quelle norme la cui esistenza dipende da certe formulazioni linguistiche e di cui ci si chiede, nel dibattito già ricordato, se abbiano valori di verità e se vi siano fra esse relazioni logiche.

In questo articolo discuteremo criticamente le tesi appena richiamate, le quali costituiscono i presupposti dell'analisi della struttura dei sistemi normativi sviluppata da Ferrer e Rodríguez, presupposti che conducono gli Autori a mostrare come ciascun sistema giuridico, osservato dal punto di vista dinamico, non includa tutte le conseguenze logiche delle norme che lo compongono (p. 125 ss. e p. 131 in particolare). La nostra discussione ha lo scopo di evidenziare alcuni problemi che questi presupposti sollevano ed esplorare alcune soluzioni alternative. Si potrebbe pensare che questa discussione sviluppi alcune tesi del libro di Ferrer e Rodríguez in direzioni che gli Autori non intendevano approfondire. Nondimeno, ci sembra che gli Autori stessi riconoscano la centralità dei problemi che tratteremo con riferimento alle tesi sostenute nel libro (pp. 24, 45-46).

## 2. Il dilemma di Jørgensen

Costituisce un punto non contestato e difficilmente contestabile il fatto che il linguaggio delle norme sia generalmente prescrittivo; ovvero, che in genere la formulazione di una norma implichi un uso prescrittivo del linguaggio. Ma questo assunto entra in tensione con la tesi classica secondo cui la logica si applica solo al vero e al falso, dato che gli enunciati prescrittivi non sono né veri né falsi. Anche Ferrer e Rodríguez ricordano il noto *dilemma di Jørgensen*, la cui soluzione scettica è stata anche chiamata *tesi dell'inerzia logica* delle norme: dato che le norme non sono né vere né false e che i principi logici valgono per gli enunciati che sono veri o falsi, non vi sono relazioni

---

<sup>6</sup> In questo scritto non ci occupiamo degli altri capitoli e temi del libro, fra cui è da segnalare quello della struttura gerarchica del diritto e dei suoi aspetti dinamici. Cfr. fra gli altri G.B. Ratti, *Sistema giuridico e sistemazione del diritto*, Torino, Giappichelli, 2008; P. Brunet, *Pluralisme des ordres juridiques et hiérarchie des normes*, in P. Brunet-F.J. Arena (a cura di), *Questions contemporaines de théorie analytique du droit*, Madrid, Marcial Pons, 2011, pp. 53-74.

<sup>7</sup> Peraltro sarebbe il caso di distinguere fra norme genericamente inesprese e norme implicite in senso logico.

logiche fra norme<sup>8</sup>. Di conseguenza, non possiamo inferire logicamente una norma da un'altra norma.

L'argomento di Jørgensen prende avvio dalle considerazioni di Poincaré sull'impossibilità di derivare conclusioni normative da premesse non normative; a questa tesi si potrebbe obiettare che si possono derivare conclusioni normative se almeno una premessa è normativa; allora Jørgensen rinforza la tesi di Poincaré sostenendo che una norma non può fungere né da premessa né da conclusione poiché le relazioni di inferibilità logica valgono solo fra enunciati veri o falsi e poiché le norme non sono né vere né false<sup>9</sup>.

Jørgensen non si limita d'altro canto a queste considerazioni. Vi aggiunge l'osservazione che le inferenze fra norme sono ordinariamente ammesse nella nostra pratica di ragionamento. Ad esempio, dalla premessa maggiore che le promesse devono essere mantenute e dalla premessa minore che *P* è una promessa, si trae la conclusione che *P* deve essere mantenuta. Da questo insieme di considerazioni si origina appunto un dilemma: se ammettere le inferenze fra norme rinunciando però alla tradizionale concezione della logica, o rigettarle negando però la loro intuitiva ammissibilità. Il problema può essere formulato in maniera più analitica mediante i seguenti tre enunciati<sup>10</sup>:

- (1) Le relazioni di inferibilità logica valgono solo fra enunciati veri o falsi;
- (2) Gli enunciati normativi non sono né veri né falsi;
- (3) Vi sono inferenze logiche fra enunciati normativi.

Questi tre enunciati non possono essere congiuntamente veri. Come è possibile che (3) sia vero se lo sono anche (1) e (2)? Quale di essi abbandonare o modificare?

Diverse soluzioni sono state avanzate. La più comune è quella di abbandonare (1): in una concezione meno stretta della logica, sussistono relazioni di inferibilità anche fra enunciati normativi, il che rende conto di (3) e non è incompatibile con (2).

Una soluzione più radicale è quella di non accettare (2) e sostenere che anche gli enunciati normativi sono veri o falsi. Diversi tentativi sono stati fatti per dimostrarlo<sup>11</sup>. Ferrer e Rodríguez discutono, nel loro libro, quei tentativi che fanno ricorso alle semantiche dei mondi possibili, ritenendoli i più convincenti sotto questo profilo (p. 38). In realtà altre soluzioni potevano essere esplorate, come ad esempio quelle che propongono di interpretare il predicato "vero" in termini non referenziali<sup>12</sup>, oppure in senso espressivo anziché cognitivo<sup>13</sup>. Senza assumere particolari impegni metafisici o metaetici, ad ogni modo, si potrebbe sostenere che gli enunciati normativi sono *truth-apt* poiché la maggior parte di essi, se non la loro totalità, esprime delle "norme tecniche"<sup>14</sup>, vale a dire relazioni fra mezzi e fini suscettibili di essere vere o false; una considerazione, questa, che esula tuttavia dall'ambito del presente scritto.

---

<sup>8</sup> J. Jørgensen, *Imperatives and Logic*, in "Erkenntnis", vol. 7, 1937-1938, pp. 288-296. Cfr. A.G. Conte, *Filosofia del linguaggio normativo*, I, Torino, Giappichelli, 1989, p. 5; Id., *Filosofia del linguaggio normativo*, III, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 641-644, 832-833. La tesi di Carnap "In logica non v'è morale" è riformulata da Conte per formulare quella di Jørgensen: "In morale non v'è logica". Per la precisione, si consideri che Jørgensen espone la propria tesi a riguardo degli *imperativi*; che *ipso facto* valga anche per le norme non è scontato. Vedi anche R. Guastini, *L'interpretazione dei documenti normativi*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 112-117.

<sup>9</sup> Jørgensen, *op. cit.*, p. 289.

<sup>10</sup> Cfr. Jørgensen, *op. cit.*, p. 290.

<sup>11</sup> Vedi in particolare G. Kalinowski, *Le problème de la vérité en morale et en droit*, Lyon, Emmanuel Vitte, 1967; *contra* vedi A. Pintore, *Il diritto senza verità*, Torino, Giappichelli, 1996; cfr. R. Walter, *Jørgensen's Dilemma and How to Face It*, in "Ratio Juris", vol. 9, 1996, pp. 168-171.

<sup>12</sup> Vedi ad esempio P. Horwich, *Truth*, London, Blackwell, 1990.

<sup>13</sup> Cfr. S. Blackburn, *Essays in Quasi-realism*, Oxford-New York, Oxford University Press, 1993.

<sup>14</sup> Cfr. G.H. von Wright, *Norma e azione* (1963), trad. di A. Emiliani, Bologna, il Mulino, 1989, cap. 1; Id., *Mente, azione, libertà. Saggi 1983-2003*, a cura di R. Egidi, Macerata, Quodlibet, 2007, cap. 4.

La terza soluzione è quella di non accettare (3), ovvero di precisare l'idea che esistano inferenze fra enunciati normativi. Questa è la nota soluzione di von Wright, secondo cui non sussistono relazioni logiche fra le norme stesse (o enunciati normativi) ma sussistono fra le *proposizioni normative*, cioè le proposizioni espresse dagli enunciati (non normativi) che asseriscono l'esistenza di norme<sup>15</sup>. Pur in termini diversi (norme e asserti metalinguistici su norme) la soluzione è stata proposta anche da Norberto Bobbio e comunque è già prospettata da Jørgensen nel momento in cui questi delinea la possibilità di "trasformare" gli enunciati normativi in enunciati che descrivono ciò che è normativo<sup>16</sup>.

Prima di tornare alle considerazioni che ne traggono Ferrer e Rodríguez, non sembra inutile approfondire le tre soluzioni al dilemma di Jørgensen. La terza è parsa a molti logici la più soddisfacente. Bulygin, ad esempio, ne ha specificati i termini in questo modo: la norma non è il *contenuto* di un enunciato ma il *risultato* di un certo uso (prescrittivo) del linguaggio; in questo senso, le norme non sono entità simili alle proposizioni e fra esse non può sussistere una specifica logica; relazioni logiche possono sussistere fra le *proposizioni normative* ma non fra le *norme*<sup>17</sup>. L'argomento dipende dalla tesi che le norme consistono nel risultato di certi atti illocutori e non nel contenuto di certi enunciati; si tratta di una tesi che a sua volta dipende dalla distinzione fra concezione hyletica ed espressiva delle norme, su cui verremo poi. Anticipiamo che in base alla concezione espressiva la normatività sta in un determinato *uso* degli enunciati, cioè in un aspetto pragmatico del linguaggio; in base alla concezione hyletica, al contrario, essa si ritrova nel *significato* degli enunciati<sup>18</sup>. Ma, come vedremo, questa distinzione è controversa. Inoltre, un problema serio di cui la terza soluzione deve comunque rendere conto è quello del presunto isomorfismo fra le proprietà logiche delle norme e quelle delle proposizioni su norme; a detta di alcuni la tesi dell'isomorfismo, avanzata da von Wright, è tanto suggestiva quanto oscura, ovvero, una volta chiarita, è inadeguata a rendere conto della dimensione dinamica del diritto<sup>19</sup>.

Questo per quanto riguarda la terza soluzione. In merito alla seconda, si deve ammettere che non tutte le norme esprimono relazioni tra mezzi e fini, risultando in tal senso vere o false; le norme morali categoriche, ad esempio, non sembrano riducibili a norme tecniche. Ma si potrebbe invocare un diverso argomento a favore della seconda soluzione del dilemma di Jørgensen: l'applicabilità dello schema tarskiano – o di schemi analoghi – alle norme. Ad esempio, si potrebbe dire che la norma (espressa da) "È vietato uccidere" è vera se e solo se è vietato uccidere. In questo senso minimale, ha sostenuto Bulygin<sup>20</sup>, si potrebbe predicare la verità o la falsità delle norme. Ma se lo schema di Tarski viene inteso in senso corrispondentista, ha aggiunto Bulygin, occorre mostrare quali siano i *fatti che rendono vere le norme*. Si potrebbe qui obiettare, tuttavia, che lo schema di Tarski non va inteso in chiave corrispondentista: nelle letture "deflazioniste" dello schema, il

---

<sup>15</sup> Von Wright, *Norma e azione*, cit., cap. 6. Peraltro, non è la sola soluzione proposta da von Wright nel corso della sua lunga riflessione; cfr. ad esempio Id., *Deontic Logic*, in "Mind", vol. LX, 1951, pp. 1-15; Id., *Is there a Logic of Norms?*, in "Ratio Juris", vol. 4, 1991, pp. 1-15; P. Di Lucia, *Deontica in von Wright*, Milano, Giuffrè, 1992.

<sup>16</sup> Jørgensen, *op. cit.*, pp. 292-293; N. Bobbio, *Contributi ad un dizionario giuridico*, Torino, Giappichelli, 1994, cap. 7 (cfr. anche cap. 6).

<sup>17</sup> Cfr. Bulygin, *Norme, validità, sistemi normativi*, cit., pp. 94-95. Cfr. già Jørgensen, *op. cit.*, p. 291 che sulla base di un'idea di W. Dubislav prospetta la seguente soluzione: in ogni enunciato imperativo vi è un fattore imperativo e vi è un fattore indicativo (in altri termini, neustico e frastico); il primo indica *che* qualcosa è comandato e il secondo descrive *che cosa* è comandato. La distinzione è intuitiva e può corrispondere a quella fra atto illocutorio e contenuto; il punto è che, per risolvere il dilemma, Jørgensen prospetta su questa base una "derivabilità" degli enunciati indicativi da quelli imperativi, ma a nostro avviso non chiarisce a sufficienza le modalità di tale "derivazione".

<sup>18</sup> Bulygin, *Norme, validità, sistemi normativi*, cit., pp. 151-153, 161-163. «Per la concezione espressiva, il quid specificamente normativo ha natura pragmatica: non sta dunque nel significato dell'enunciato, ma nel suo uso» (ivi, p. 151). «Per la concezione hyletica, al contrario, le norme sono enunciati con un significato specifico, normativo o prescrittivo» (ivi, p. 152).

<sup>19</sup> Cfr. Di Lucia, *op. cit.*, p. 90; Id., *Normatività. Diritto linguaggio azione*, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 80-82; M. Troper, *Voluntarist Theories of Law: Ontology and the Theory of Legal Science*, in P. Amselk-N. MacCormick (eds.), *Controversies about Law's Ontology*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1991, pp. 32-42, in particolare pp. 38-39.

<sup>20</sup> Cfr. Bulygin, *Norme, validità, sistemi normativi*, cit., pp. 93, 102.

termine “vero” costituisce semplicemente un dispositivo sintattico utilizzato per parlare di enunciati che sottoscriviamo, come accade proferendo “Tutto quello che hai detto è vero”<sup>21</sup>. Ma se così stanno le cose, si dovrebbe aggiungere, la parificazione sintattica della verità di enunciati normativi come “È vietato uccidere” e di enunciati descrittivi come “Roma è a sud di Berlino” non renderebbe un buon servizio né agli uni né agli altri, giacché ne farebbe perdere le specificità<sup>22</sup>. Una concezione in cui la verità è un predicato sintattico perde di vista certe distinzioni semantiche come quella fra enunciati descrittivi ed enunciati prescrittivi poiché non riesce a rendere conto delle loro diverse *direzioni di adattamento*<sup>23</sup>. Riassumendo il nostro argomento, nel caso si perseguisse la seconda soluzione del dilemma di Jørgensen mediante un indebolimento della nozione di verità (da intendere non in senso corrispondentista quanto piuttosto in senso deflazionista), tale strategia finirebbe con l’occultare le diverse direzioni di adattamento degli enunciati, che costituiscono un aspetto rilevante del loro uso. A ben vedere, questo problema potrebbe essere aggirato interpretando lo schema tarskiano come un bicondizionale il cui lato sinistro è costituito da una proposizione normativa e il lato destro da una norma. Ma in tal caso torneremmo a sostenere la terza soluzione del dilemma anziché la seconda, con tutti i problemi che ciò comporta.

La soluzione che sembra più agevole e intuitiva è la prima. Dal canto nostro, in questo senso, riteniamo che sia decisamente implausibile restringere i principi logici e il loro utilizzo al punto di negare che il ragionamento normativo sia logico<sup>24</sup>. Se non vogliamo difendere una visione impoverita della logica e del ragionamento, dobbiamo rendere conto del fatto che molti nostri principi di inferenza valgono intuitivamente per entrambi i tipi di enunciati, normativi e non normativi. La nostra pratica ordinaria di ragionamento ha a che fare con questioni pratiche che implicano premesse normative e conclusioni normative. Piuttosto che trattarle come non-logiche, sembra preferibile adottare una più larga concezione della logica. Vale a dire, una concezione in armonia con il ragionamento pratico<sup>25</sup>.

A ciò si può aggiungere un argomento *abduittivo* a favore dell’inferenza fra norme. O meglio, un’inferenza alla migliore spiegazione del fatto che ordinariamente ragioniamo con premesse e conclusioni normative<sup>26</sup>. L’argomento è il seguente:

*Prima premessa:* è vero che ragioniamo ordinariamente con premesse e conclusioni normative;

*Seconda premessa:* se fosse vero che vi sono principi di inferenza che valgono sia per gli enunciati normativi sia per gli enunciati non normativi, sarebbe normale ragionare con premesse e conclusioni normative;

---

<sup>21</sup> Cfr. in particolare G. Volpe, *A Minimalist Solution to Jørgensen’s Dilemma*, in “Ratio Juris”, vol. 12, 1999, pp. 59-79 e Id., *Minimalism and Normative Reasoning: A Reply to Sean Coyle*, in “Ratio Juris”, vol. 15, 2002, pp. 319-327; nonché S. Coyle, *The Possibility of Deontic Logic*, in “Ratio Juris”, vol. 15, 2002, pp. 294-318 e C. Wright, *Truth and Objectivity*, Cambridge-London, Harvard University Press, 1992.

<sup>22</sup> Vedi P. Engel, *Truth*, Bucks, Acumen, 2002, p. 82: è importante notare, rileva Engel, che se la suscettibilità di verità (*truth-aptness*) si riduce a una proprietà sintattica degli enunciati allora non hanno più pregnanza le distinzioni fra cognitivismo e non-cognitivismo, espressivismo, emotivismo, ecc. Sussiste ad esempio una tensione fra espressivismo e minimalismo: se l’espressivista nega la *truth-aptness* per gli enunciati morali deve ammetterla per gli enunciati non morali, altrimenti cade la premessa stessa dell’espressivismo (ivi, p. 109).

<sup>23</sup> Cfr. G.E.M. Anscombe, *Intention*, Oxford, Blackwell, 1957, § 32.

<sup>24</sup> Per G. Kalinowski, *Études de logique déontique, I (1953-1969)*, Paris, LGDJ, 1972, p. 63, in modo ancora più netto, il dilemma di Jørgensen è semplicemente artificiale.

<sup>25</sup> Si noti però una conseguenza di questo argomento: esso ammette la possibilità di rendere conto della logica a prescindere dalla nozione di verità, il che costituisce un problema per chi è incline a difendere una concezione semantica – e non sintattica – della logica (cfr. C.E. Alchourrón-A.A. Martino, *Logic Without Truth*, in “Ratio Juris”, vol. 3, 1990, pp. 46-67).

<sup>26</sup> Sull’abduzione come inferenza alla migliore spiegazione cfr. J.R. Josephson-S.G. Josephson, *Abductive Inference*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994; tiene invece a distinguerle D.G. Campos, *On the Distinction Between Peirce’s Abduction and Lipton’s Inference to the Best Explanation*, in “Synthese”, vol. 180, 2011, pp. 419-442.

*Conclusione:* è plausibile credere che vi siano principi di inferenza che valgono sia per gli enunciati normativi sia per gli enunciati non normativi.

Non è un argomento probante in senso pieno – come nessuna abduzione lo è – ma è un argomento non trascurabile.

Per la prima e la seconda soluzione, tracciando ora un bilancio, la risposta al dilemma di Jørgensen è affermativa: se le norme sono vere o false (seconda soluzione), le conclusioni normative sono conclusioni logiche; se non lo sono, una concezione della logica sufficientemente larga (prima soluzione) garantisce comunque le relazioni di inferibilità fra norme. Con la terza soluzione, invece, la risposta è scettica o più schiettamente negativa (non vi è inferibilità logica fra norme), anche se resta aperta la possibilità che vi siano inferenze fra proposizioni normative.

### 3. *Concezione hyletica e concezione espressiva delle norme*

In varie opere richiamate da Ferrer e Rodríguez, Alchourrón e Bulygin hanno distinto fra concezione hyletica e concezione espressiva delle norme. Per la prima le norme sono i significati di certi enunciati; così come le proposizioni, esse sono indipendenti dagli atti linguistici che le enunciano, ma a differenza delle proposizioni (che sono vere o false) le norme non sono né vere né false. Non sono né vere né false dal momento che hanno un significato non descrittivo ma prescrittivo, il che non osta alla sussistenza di relazioni logiche fra esse<sup>27</sup>. Nondimeno lo statuto di tale significato prescrittivo rimane piuttosto problematico: si possono infatti nutrire delle perplessità di tipo metafisico e di tipo semantico su questa concezione delle norme.

Per la concezione espressiva, invece, «una norma non è il significato di un enunciato di tipo speciale, ma è il risultato di un certo tipo di azione compiuta dal parlante, ossia dell'azione di prescrivere (comandare, proibire, o permettere)»<sup>28</sup>. La concezione espressiva preclude una logica delle norme ma per Bulygin non conduce agli esiti irrazionalistici paventati dai suoi detrattori, dal momento che possiamo ammettere una logica delle proposizioni normative<sup>29</sup>. Eppure si possono muovere diversi rilievi critici anche nei confronti di questa concezione. Innanzitutto, il “risultato” di cui essa parla non è una forma di significato o di contenuto dell'atto linguistico? Consiste in altro? Se sì, in che cosa precisamente? Si può avere l'impressione che qui il termine “risultato” sia equivoco, potendo significare sia quel risultato “interno” che contribuisce a definire un certo tipo di atto illocutorio (per cui non c'è atto senza tale risultato e viceversa) sia un risultato “esterno” che dipende contingentemente dal contesto di enunciazione<sup>30</sup>. Anche Ferrer e Rodríguez non sono illuminanti su questo, poiché ora identificano le norme con tali “risultati” (p. 35) ora con gli “atti” stessi (pp. 36, 42) e non spiegano se corra o meno qualche differenza fra le due cose. Sembra ragionevole ritenere che Alchourrón e Bulygin si riferiscano al primo significato di “risultato” –

---

<sup>27</sup> «Le norme, al pari delle proposizioni, sono entità ideali indipendenti da qualunque atto linguistico. Ma una norma si differenzia da una proposizione precisamente nel suo significato, che è non descrittivo, ma prescrittivo. E, naturalmente, tra enunciati dotati di significato possono darsi relazioni logiche. Pertanto, non occorre postulare che le norme abbiano valori di verità: la differenza tra il significato (descrittivo) degli enunciati proposizionali e il significato prescrittivo degli enunciati normativi si fonda precisamente sul fatto che questi ultimi non sono né veri né falsi» (Bulygin, *Norme, validità, sistemi normativi*, cit., pp. 152-153). Ferrer e Rodríguez ritengono invece che in una concezione hyletica le norme abbiano valori di verità (p. 39).

<sup>28</sup> Bulygin, *Norme, validità, sistemi normativi*, cit., p. 162.

<sup>29</sup> «La concezione espressiva delle norme preclude qualunque possibilità di una logica di norme. Se la normatività consiste in un certo uso del linguaggio e le norme sono espressioni di atti illocutivi, allora non vi sono relazioni logiche tra norme. [...] Ma questo non ci conduce certo all'irrazionalismo. Quantunque non vi sia una logica di norme, vi è tuttavia una logica delle proposizioni normative, vale a dire delle proposizioni relative allo status normativo di certe azioni (o di certi stati di cose) secondo un sistema normativo dato» (ivi, pp. 162-163).

<sup>30</sup> In altri termini, può indicare l'illocutorio o il perlocutorio di cui parla J.R. Searle, *Atti linguistici* (1969), trad. it. di G. R. Cardona, Torino, Bollati Boringhieri, 1992, cap. 2.

quello “interno” che contribuisce alla definizione dell’atto corrispondente – ma è arduo vedere in esso qualcosa di puramente pragmatico. Detto “risultato” contribuisce infatti a definire un certo atto linguistico: è parte del contenuto di tale atto e svolge pertanto un ruolo semantico. Inoltre, la concezione espressiva delle norme sembra soffrire di circolarità. Per un verso, essa fa appello all’azione del prescrivere, di cui le norme sarebbero il “risultato”; per altro verso, non sembra possibile concepire il prescrivere senza avere un’idea del carattere normativo di un atto linguistico. Peraltro questo vizio riguarda anche la concezione semantica, nella misura in cui individua “certi enunciati” e postula i loro “significati prescrittivi” (in cui consisterebbero le norme) come se fosse possibile identificarli senza disporre già di un concetto di norma e di significato.

Più radicalmente, si può pensare che sia sbagliato considerare la concezione espressiva e la concezione hyletica delle norme come tra loro alternative<sup>31</sup>: le norme sono entrambe le cose, atti e contenuti, considerando che un contenuto senza un atto prescrittivo non può essere una norma giuridica, e che neppure può esserlo un atto prescrittivo senza un contenuto prescritto. Certo, geneticamente, è l’atto prescrittivo a conferire un carattere normativo a un contenuto. Ma il punto importante è che non c’è nessun atto senza contenuto. Di più: sussiste una relazione tra atto e contenuto. L’atto linguistico compiuto nel proferire un enunciato condiziona il senso di tale enunciato, e dunque il suo riferimento. Allo stesso modo, il senso di un enunciato condiziona la “felicità” dell’atto linguistico compiuto mediante il suo proferimento. Questa circostanza emerge chiaramente dal percorso teorico compiuto da Richard Hare, al quale sembra riconnettersi il modo in cui Alchourrón e Bulygin descrivono la concezione espressiva delle norme. Anche in Hare la componente deontica delle norme è inizialmente concepita come un elemento che indica la funzione svolta dall’atto di enunciazione (ciò che Frege aveva chiamato la *forza* dell’enunciato), una componente che risulta indipendente dal *sensò* dell’enunciato, che si presta invece a essere analizzato in termini verocondizionali<sup>32</sup>. Alla luce delle obiezioni formulate da Geach e Searle<sup>33</sup>, tuttavia, Hare giunse alla conclusione che un’analisi degli enunciati prescrittivi debba includere, tra le variabili considerate, anche il modo in cui la forza dell’enunciato condiziona il suo senso o contenuto proposizionale<sup>34</sup>.

#### 4. La concezione di Ferrer e Rodríguez

Ferrer e Rodríguez ritengono che la radice di queste difficoltà stia nel modo di caratterizzare le norme in relazione al linguaggio. Si possono distinguere quattro tipi di relazioni tra norme e linguaggio, ai quali corrispondono quattro diverse concezioni delle norme (p. 35):

---

<sup>31</sup> Questa è la conclusione cui arriva anche R. Guastini, *Distinguendo ancora*, Madrid, Marcial Pons, 2013, cap. 12. Cogliamo l’occasione di questa nota per ringraziare Riccardo Guastini dei commenti a una precedente versione del presente lavoro.

<sup>32</sup> R.M. Hare, *The Language of Morals*, Oxford, Clarendon Press, 1952, cap. 2.

<sup>33</sup> Ma vedi anche G. Tarello, *Osservazioni sull’individuazione dei precetti. La semantica del neustico*, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, vol. 19, 1965, pp. 405-435.

<sup>34</sup> Cfr. R.M. Hare, *Practical Inferences*, London, Macmillan, 1971. Ferrer e Rodríguez criticano la concezione hyletica delle norme formulata da Alchourrón e Bulygin poiché essa non renderebbe conto della direzione di adattamento delle norme, che va da mondo a linguaggio e non viceversa. Non si tratta tuttavia di un argomento conclusivo. Il criterio della direzione di adattamento consente di distinguere gli enunciati descrittivi dalle prescrizioni ma non da ogni altro tipo di norma. Le norme tecniche costituiscono un caso emblematico in tal senso, come pure le norme costitutive, la cui direzione di adattamento è sia da mondo a linguaggio sia da linguaggio a mondo (questo perlomeno secondo J.R. Searle, *La costruzione della realtà sociale* (1995), Torino, Einaudi, 2006, p. 43). Si può notare, inoltre, che il criterio della direzione di adattamento non risulta idoneo a caratterizzare le prescrizioni che non possono essere obbedite (norme impossibili) né quelle che non possono essere disobbedite. Si pensi alle prescrizioni “Devi andare a piedi sulla luna” e “Quando l’acqua raggiunge i 100 gradi devi farla bollire”: lo stato di cose prescritto dalla prima norma non è realizzabile nel mondo attuale, mentre lo stato di cose prescritto dalla seconda si realizza nel mondo attuale indipendentemente dalla nostra condotta. In entrambi i casi, sembra che siano le norme a doversi meglio adattare alla realtà per risultare sensate, e non viceversa.

- a) la concezione *sintattica* delle norme, che identifica queste ultime con enunciati provvisti di caratteristiche peculiari (come l'uso dei termini "obbligatorio", "proibito", "permesso", ecc.);
- b) la concezione *semantica* delle norme, che identifica queste ultime con il significato di certi enunciati (analogamente a quanto accade con le proposizioni);
- c) la concezione *mista sintattico-semantica*, secondo cui le norme consistono nella relazione tra gli enunciati prescrittivi e il loro significato che dipende da una certa interpretazione di tali enunciati;
- d) la concezione *pragmatica* delle norme, secondo cui queste ultime costituiscono il risultato dell'uso prescrittivo del linguaggio.

La seconda concezione corrisponde alla concezione hyletica delle norme, mentre la quarta a quella espressiva. Ferrer e Rodríguez mostrano i limiti di ciascuna di queste quattro proposte passando in rassegna non solo i tentativi di Alchourrón e Bulygin di dar conto delle caratteristiche delle norme dal punto di vista linguistico, ma anche quelli di altri autori come von Wright. Il punto cruciale a cui Ferrer e Rodríguez sembrano pervenire è che non esistono in senso stretto due (o più) concezioni delle norme, ma diverse concezioni del significato (p. 45). In particolare, richiamando gli aspetti semantici e pragmatici del linguaggio, ci sono concezioni del significato che lo intendono in termini verocondizionali e concezioni incentrate invece sull'uso del linguaggio<sup>35</sup>. Il che è senz'altro vero, ma non aiuta molto a comprendere quale sia la concezione del significato e delle norme sostenuta in fondo da Ferrer e Rodríguez.

Peraltro si potrebbe aggiungere che anche la dimensione sintattica non è trascurabile. Se le norme giuridiche, per essere tali, devono essere comunicabili, sembra impossibile che si diano norme giuridiche non formulate o formulabili in un linguaggio, il che ne implica una dimensione sintattica (pur se ciò non richiede che per esprimere una norma si debba per forza usare una determinata forma sintattica, ad es. imperativa). Ma allo stesso tempo non pare possibile che si diano norme senza contenuti normativi, il che ne implica una dimensione semantica, né pare possibile, qualora si ritenga opportuno distinguere una norma meramente virtuale da una norma giuridica posta, che si diano contenuti normativi senza atti normativi, il che ne implica una dimensione pragmatica. E questo vale non solo per le norme espresse ma anche per le norme inesprese, nella misura in cui queste ultime dipendono, almeno indirettamente, da atti normativi. Insomma, sembrerebbe sensato pensare che per identificare una norma sia in genere necessario far ricorso a tutte e tre le componenti di cui si occupa tradizionalmente la semiotica: sintattica, semantica e pragmatica. Questo era peraltro l'intento originario di Charles Morris nel momento in cui propose questa tripartizione: non si danno concezioni sintattiche, semantiche e pragmatiche del linguaggio; il linguaggio si presta piuttosto a essere studiato dal punto di vista della sintassi, della semantica e della pragmatica che lo caratterizzano, con la consapevolezza, tuttavia, che ciascun punto di vista offrirà un resoconto parziale del funzionamento di un linguaggio<sup>36</sup>.

Ora, vale la pena a questo punto chiedersi: qual è precisamente la concezione delle norme sottoscritta da Ferrer e Rodríguez? E qual è la loro soluzione al dilemma di Jørgensen fra le tre indicate sopra? Ferrer e Rodríguez sostengono che una concezione semantica delle norme è funzionale a una nozione statica di sistema giuridico, mentre una concezione pragmatica è funzionale a una sua caratterizzazione dinamica. I due Autori osservano inoltre che una ricostruzione soddisfacente della dinamica dei sistemi giuridici richiede che vengano considerate le conseguenze logiche delle norme promulgate, pur senza implicarne la chiusura deduttiva (pp. 46, 205). Pertanto Ferrer e Rodríguez ammettono una qualche logica delle norme, ma non è chiaro su quale base lo facciano<sup>37</sup>. I due Autori sembrano cioè ammettere che la logica non si occupi soltanto

<sup>35</sup> Sulla semantica degli enunciati normativi, v. già Tarello, *op. cit.*

<sup>36</sup> Cfr. C.W. Morris, *Foundations of the Theory of Signs*, in "International Encyclopaedia of Unified Science", vol. I, n. 2, Chicago, University of Chicago Press, 1938; Id., *Signs, Language, and Behavior*, New York, Prentice-Hall, 1946.

<sup>37</sup> Rispetto a questo punto, gli Autori si limitano a richiamare la nozione astratta di "conseguenza logica" di Alchourrón e Martino segnalandone peraltro alcune possibili difficoltà (pp. 40-41, nota 37).



del vero e del falso, propendendo, in questo modo, per la prima soluzione del dilemma di Jørgensen. Tuttavia, non è chiaro se tale ammissione trovi giustificazione in una determinata concezione del significato, e quale essa sia.

### 5. Significati normativi e logica delle norme

Qualche indizio per rispondere ai quesiti appena formulati è fornito dai rapidi accenni compiuti da Ferrer e Rodríguez al problema dell'interpretazione delle disposizioni giuridiche.

Per un verso i due Autori accolgono la distinzione tra formulazioni normative e norme: questa distinzione consente di porre in evidenza il fatto che una medesima disposizione si presta a esprimere più norme, e che una medesima norma può essere espressa da formulazioni normative diverse. Per altro verso, come ricordato in apertura, Ferrer e Rodríguez accolgono una teoria dell'interpretazione giuridica basata sulla tesi della "indeterminatezza parziale" del linguaggio giuridico. Secondo questa tesi, sostenuta fra gli altri da Herbert Hart, l'interpretazione giuridica è un'operazione conoscitiva rispetto ai testi chiari o nei casi facili; consiste invece in un'operazione decisoria laddove una formulazione normativa sia oscura o il caso risulti difficile, poiché la sua soluzione non è predeterminata dal diritto (p. 32).

Ora, questa teoria dell'interpretazione può essere (ed è stata) sottoposta a molteplici critiche, sulle quali, tuttavia, non possiamo soffermarci in questa sede. A prescindere da tali critiche, è plausibile ritenere che una qualsivoglia teoria dell'interpretazione presupponga una teoria del significato<sup>38</sup>, qualora per "teoria del significato" si intenda una spiegazione di cosa siano i significati e di quale conoscenza sia richiesta per comprendere i significati delle formulazioni linguistiche<sup>39</sup>. Quale teoria del significato è dunque presupposta dalla teoria dell'interpretazione adottata da Ferrer e Rodríguez? È verosimile ritenere che una spiegazione dell'interpretazione giuridica di tipo hartiano sottenda una teoria proposizionale del significato, secondo la quale il significato di un enunciato è costituito dal contenuto proposizionale (o proposizione) che esso esprime, il quale si presta a essere usato in molti modi diversi, ad esempio per descrivere un fatto o per prescrivere una condotta. Tale contenuto risulta dunque distinto dalle formulazioni linguistiche che lo esprimono e determina il loro valore semantico<sup>40</sup>.

Nella prospettiva di Ferrer e Rodríguez, in particolare, il significato di una formulazione normativa è un'entità astratta, generata dalle convenzioni che guidano l'uso del linguaggio in una certa comunità. Grazie a tali convenzioni, in particolare, possiamo distinguere i casi nei quali una espressione linguistica viene usata correttamente dai casi nei quali la medesima espressione viene usata in modo scorretto. Va da sé, dunque, che in base a questa concezione i significati precedono le singole occorrenze d'uso del linguaggio: è grazie all'esistenza dei significati che un atto linguistico risulta o no sensato e può assolvere una certa funzione comunicativa. Questa spiegazione può dunque essere estesa anche agli enunciati normativi, nel caso si abbia l'accortezza, come osservato in precedenza, di distinguere in essi una parte referenziale, che ne esprime il contenuto proposizionale, da una parte non referenziale, la quale esplicita l'atto linguistico compiuto nel proferire l'enunciato deontico completo. È importante sottolineare che se intesi nel modo appena descritto i significati non costituiscono il *prodotto* di un'attività interpretativa. L'interpretazione-attività può consistere nella conoscenza dei significati sulla base dello studio delle regole della

---

<sup>38</sup> Cfr. D. Canale, *Teorie dell'interpretazione e teoria del significato*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", vol. 42 (1), 2012, pp. 155-178; M. Barberis, *Lo scetticismo immaginario. Nove obiezioni agli scettici* à la génoise, in "Analisi e diritto 2000", a cura di P. Comanducci e R. Guastini, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 1-36, segnatamente p. 15 ss.; V. Villa, *Interpretazione giuridica e teorie del significato*, in L. Gianformaggio-M. Jori (a cura di), *Scritti per Uberto Scarpelli*, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 803-853.

<sup>39</sup> Cfr. M. Dummett, *What Is a Theory of Meaning? (I)*, in Id., *The Seas of Language*, Oxford, Clarendon Press, 1996, pp. 1-22.

<sup>40</sup> Cfr. S. Soames, *What Is Meaning?*, Princeton, Princeton University Press, 2010, cap. 1.

lingua, ovvero nella determinazione dei significati, nel caso questi siano indeterminati, o ancora nella scelta del significato da attribuire a un testo in vista di un certo fine pratico. L'interpretazione si configura, pertanto, come un'attività che presuppone l'esistenza dei significati linguistici intesi come contenuti proposizionali che presiedono alla comunicazione linguistica.

Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, se una teoria proposizionale del significato sia in grado di dar conto, in modo convincente, delle caratteristiche dei significati normativi in ambito giuridico. Sotto un primo profilo, è facile notare come questa teoria rifletta alcune opinioni diffuse tra i giuristi e i teorici del diritto. Essa descrive il significato di una formulazione normativa come un'entità dipendente dalla struttura sintattica, dalle proprietà semantiche e dalla funzione pragmatica di tale formulazione. Queste strutture, proprietà e funzioni sono riconosciute alle espressioni linguistiche sulla base del loro uso pubblico all'interno di una comunità linguistica, un uso che ha origine in convenzioni tra i parlanti. Tali convenzioni, a loro volta, identificano i *significati standard* delle espressioni linguistiche, vale a dire i significati che tali espressioni assumono più di frequente in un certo contesto d'uso. Questo non esclude che i significati talora siano indeterminati, ma l'indeterminatezza del significato, che rende necessario il ricorso all'interpretazione, non pregiudica l'esistenza e l'individuazione dei significati standard; essa, anzi, ne presuppone l'esistenza.

Sotto un secondo profilo, tuttavia, una concezione proposizionale del significato colloca in secondo piano alcune caratteristiche peculiari del linguaggio giuridico e del suo uso. Si pensi, ad esempio, alla funzione svolta dagli enunciati che esprimono norme giuridiche in sede decisionale. In questo contesto, l'atto compiuto dal giudice nell'attribuire un significato a una formulazione linguistica assolve la propria funzione comunicativa, risultando dunque "felice", anche se il significato attribuito non è un significato standard<sup>41</sup>. Infatti anche se il giudice, nel risolvere una controversia, non attribuisce a una formulazione normativa il suo significato standard, la norma concreta espressa dalla sua decisione produce nondimeno effetti giuridici. L'attribuzione di significato compiuta in sede decisionale è anzi suscettibile di generare nuovi standard linguistici. Se così stanno le cose, la nozione di significato standard fatta propria da Ferrer e Rodríguez non sembra costituire né una condizione necessaria né una condizione sufficiente per spiegare come funziona il linguaggio giuridico. Non si tratta di una condizione sufficiente perché la nozione di significato standard, così intesa, non spiega come può accadere che un giudice, in sede decisionale, attribuisca a una formulazione normativa (o a una parte di essa) significati nuovi, che non dipendono da standard linguistici precedenti. Non si tratta di una condizione necessaria poiché le regolarità d'uso delle formulazioni normative, assai comuni nella prassi giudiziale, possono essere spiegate in termini comportamentistici, senza presupporre l'esistenza di entità astratte, i contenuti proposizionali, condivise dai membri di una comunità linguistica.

Al di là di queste osservazioni, vale la pena chiedersi, ai fini di questo scritto, quali conseguenze comporti l'adesione a una concezione proposizionale del significato per quanto concerne la soluzione del dilemma di Jørgensen. A ben vedere, l'ammettere l'esistenza di significati standard che non costituiscono il risultato di un'attività interpretativa, e il fondare su di essi la possibilità della comunicazione linguistica, è compatibile con la tesi secondo cui la logica non si occupa solamente del vero e del falso, ma ha un campo di applicazione più esteso. Se si assume che il significato standard di un enunciato normativo è fissato da convenzioni linguistiche all'interno di un certo contesto comunicativo, si può infatti sostenere che un'inferenza è valida non perché preserva il valore di verità delle premesse, quanto piuttosto perché preserva il loro significato, vale a dire osserva le regole che determinano l'uso corretto, in un certo contesto, degli enunciati che fungono

---

<sup>41</sup> Si dovrebbero qui distinguere perlomeno due sensi del predicato "felice" riferito alla classe degli atti linguistici compiuti dal giudice in sede di soluzione di una controversia. In un primo senso, che potremmo denominare "dinamico", l'atto linguistico compiuto dal giudice è felice se è autorizzato da un'altra norma. In un secondo senso, che potremmo denominare "statico", l'atto linguistico compiuto dal giudice è felice se il contenuto ascritto alla formulazione normativa è giustificato. Nel testo utilizziamo il termine "felice" in senso dinamico e non statico.

da premesse e da conclusione<sup>42</sup>. In questo modo, la relazione di necessità o conseguenza logica si emancipa dalla nozione di verità e può coinvolgere anche enunciati dotati di forza normativa. In base alla tesi appena formulata, infatti, il senso di un enunciato è dato non dalle sue condizioni di verità ma dalle condizioni alle quali il suo uso è giustificato<sup>43</sup>. Di conseguenza, un'inferenza che include enunciati normativi sarà valida quando la sua conclusione sarà giustificata, in un certo contesto giuridico, sulla base delle regole della lingua, dei canoni interpretativi comunemente accettati, delle costruzioni concettuali elaborate dalla dogmatica, come pure dei valori politici e morali ritenuti, di volta in volta, maggiormente rilevanti.

Dal canto nostro, troviamo condivisibile questo modo di dar conto delle relazioni logiche tra le norme, e tra le norme giuridiche in particolare. La spiegazione appena proposta consente infatti di risolvere il dilemma di Jørgensen ampliando il campo di applicazione della logica agli enunciati non suscettibili di essere veri o falsi. Ciò consente di dar conto delle nostre intuizioni in merito alla validità del ragionamento normativo, interpretando la relazione di validità logica nei termini di una relazione di giustificazione. Né vale l'obiezione in base alla quale l'ampliare il campo della logica agli enunciati che non sono *truth-apt* comporterebbe un indebolimento della nozione di verità, che risulterebbe, per ciò stesso, epistemicamente vincolata.

In base a tale obiezione, il concepire il significato linguistico come un insieme di condizioni di giustificazione, anziché un insieme di condizioni di verità, condurrebbe alla seguente conclusione con riferimento agli enunciati descrittivi: un'asserzione è vera se vi sono evidenze sufficienti per considerarla tale; tesi, questa, che comporterebbe una presa di congedo dall'idea di verità come corrispondenza<sup>44</sup>. A ben vedere, tuttavia, il concepire il valore semantico di una espressione linguistica come un insieme di condizioni di giustificazione non esclude che tra tali condizioni, nel caso un enunciato venga usato in modo descrittivo, vi sia la corrispondenza tra quanto viene asserito e un certo fatto, stato di cose, evento nel mondo. Detto altrimenti, la verità come corrispondenza potrà costituire una condizione di giustificazione degli enunciati descrittivi in certi contesti comunicativi. Ciò che intendiamo qui negare, più modestamente, è che la nozione di verità sia rilevante per dar conto del significato degli enunciati normativi così come delle loro relazioni logiche.

Più interessante ci sembra il tentativo di rispondere al seguente quesito: è necessario abbracciare una concezione proposizionale del significato, e dunque una teoria "mista" dell'interpretazione

---

<sup>42</sup> È il caso di sottolineare che questa tesi non presuppone una concezione proposizionale del significato e una teoria mista dell'interpretazione. Essa è coerente con posizioni filosofiche diverse, ad esempio con una teoria inferenzialista dei significati, che concepisce questi ultimi come l'insieme di inferenze nella quali un termine o un enunciato completo è coinvolto nel ragionamento dei giuristi. Vedi su questo punto D. Canale, *Inferenzialismo semantico e ragionamento giuridico*, in "Ragion pratica", n. 25, 2005, pp. 301-334.

<sup>43</sup> Questa è la tesi sostenuta, ad esempio, dalla teoria verificazionista del significato di Dummett: «Una teoria verificazionista si avvicina, più di ogni altra plausibile teoria semantica, alla spiegazione del significato nei termini di ciò in base al quale un enunciato può essere asserito» (M. Dummett, *What is a Theory of Meaning? (II)*, in Id., *The Seas of Language*, cit., p. 72, trad. it. nostra). In questa prospettiva, per condizioni di asseribilità di un enunciato descrittivo si intendono le condizioni alle quali tale enunciato può essere asserito in modo giustificato. Ne segue che il contenuto di un'asserzione non dipenderà dal valore di verità della proposizione espressa ma dall'«impegno assunto dal parlante nel compiere tale asserzione; si potrebbe dire che mediante un'asserzione il parlante scommette che quanto asserito non sarà dimostrato essere scorretto» (ivi, p. 83, trad. it. nostra). In merito ai problemi che tale posizione filosofica presenta, vedi A. Tommasetta, *Significato e asseribilità: una obiezione a Dummett*, in "Iride", n. 35, 2002, pp. 137-145; P. Casalegno, *Un problema concernente le condizioni di asseribilità*, in G. Usberti (a cura di), *Modi dell'oggettività*, Milano, Bompiani, 2000, pp. 55-76. Lo stesso Dummett, negli ultimi suoi scritti, ha assunto un atteggiamento più prudente sul punto: cfr. M. Dummett, *La verità e altri enigmi* (1978), ed. it. a cura di M. Santambrogio, Milano, il Saggiatore, 1986, cap. 2; Id., *La natura e il futuro della filosofia*, Genova, il Melangolo, 2001, p. 128 ss.; Id., *Verità e passato* (2004), ed. it. a cura di E. Paganini, Milano, Cortina, 2006. Si noti che una concezione epistemica della verità conduce ad abbandonare alcune regole della logica classica, come ad esempio il principio di bivalenza: se "A v ~A" significa "C'è, o ci sarà, la prova di A o di ~A", va da sé che tale prova potrebbe non giungere mai, rendendo l'enunciato indecidibile.

<sup>44</sup> Sulle numerose varianti della tesi qui formulata vedi, per tutti, W. Kühne, *Conceptions of Truth*, Oxford, Clarendon Press, 2003, p. 375 ss.

quale quella fatta propria da Ferrer e Rodríguez, per dar conto dell'intuizione secondo la quale sussistono relazioni logiche tra le norme, come pure per fondare le tesi sostenute dagli Autori con riferimento alla dinamica dei sistemi normativi e ai rapporti gerarchici tra le norme? Riteniamo che la risposta a tale quesito sia negativa. Si tratta di un punto che merita una precisazione ulteriore nel paragrafo conclusivo di questo scritto.

## 6. Significato e interpretazione

Secondo Ferrer e Rodríguez, tutte le norme comportano casi problematici di applicazione ma esisterebbero, al contempo, criteri di correttezza nell'uso del linguaggio indipendenti dall'interpretazione degli enunciati linguistici. Se così non fosse, continuano gli Autori, il significato di una formulazione normativa dipenderebbe da una catena infinita di interpretazioni, circostanza questa che renderebbe inintelligibile l'esistenza di standard linguistici condivisi all'interno di una comunità di parlanti. Secondo Ferrer e Rodríguez, che si richiamano qui espressamente a Wittgenstein, «deve esistere una *apprensione (captación)* della regola – un modo per comprendere la sua estensione (*alcance*) – che non sia un'interpretazione » (p. 32, trad. it. nostra).

Questa tesi rinvia al celebre § 201 delle *Ricerche filosofiche* di Wittgenstein, ove leggiamo che «esiste un modo di concepire una regola che *non* è un'interpretazione, ma che si manifesta, per ogni singolo caso di applicazione, in ciò che chiamiamo “seguire una regola” e “contravvenire ad essa”. Per questa ragione esiste la tendenza a dire che ogni agire secondo una regola è un'interpretazione. Invece si dovrebbe chiamare “interpretazione” soltanto la sostituzione di un'espressione della regola a un'altra»<sup>45</sup>.

In questo passo, come noto, Wittgenstein sostiene che il rapporto tra una regola e la sua applicazione nell'uso del linguaggio non è necessariamente mediato da un'interpretazione né da qualcos'altro. Tale rapporto, come ha notato Diego Marconi, «deve essere piuttosto caratterizzato in termini di spontaneità, in analogia con quelle attività che sono frutto di un addestramento riuscito, come i gesti che compiamo nel praticare uno sport o nell'allacciarsi le scarpe o nel lavare i piatti»<sup>46</sup>. Detto con le parole di Wittgenstein, «quando seguo una regola non scelgo. Seguo la regola *ciecamente*»<sup>47</sup>. Vi sarebbe in altri termini un livello di base di apprensione delle regole del linguaggio, frutto del nostro addestramento a seguirle, il quale spiega la tendenziale stabilità dei significati e rende possibile identificare il significato standard di una certa espressione<sup>48</sup>. Questa tesi costituisce il baluardo su cui si fonda la cosiddetta “teoria mista” dell'interpretazione tratteggiata da Herbert Hart e ripresa da altri distinguendo nettamente fra *comprensione* e *interpretazione* delle formulazioni normative<sup>49</sup>. Vi sarebbe comprensione di una formulazione normativa nei casi facili, che consentono l'applicazione spontanea e irriflessa delle regole della lingua<sup>50</sup>; si darebbe interpretazione delle formulazioni normative nei casi difficili, nei quali le regole della lingua non

---

<sup>45</sup> L. Wittgenstein, *Ricerche filosofiche* (1953), ed. it. a cura di M. Trinchero, Torino, Einaudi, 1995, p. 108.

<sup>46</sup> D. Marconi, *Wittgenstein e l'interpretazione*, in S. Marcucci (a cura di), *Scienza e filosofia. Problemi teorici e di storia del pensiero scientifico*, Pisa, Giardini editori, 1995, p. 307.

<sup>47</sup> Wittgenstein, *Ricerche filosofiche*, cit., p. 114. Su questa tesi di Wittgenstein e le sue (spesso discutibili) applicazioni al diritto cfr. M. Barberis, *Seguire norme giuridiche, ovvero: cos'avrà mai a che fare Wittgenstein con la teoria dell'interpretazione giuridica?*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, vol. 31, 2002, pp. 245-273.

<sup>48</sup> Numerosi sono i passaggi nei testi di Wittgenstein che confermano questa tesi: vedi ad esempio L. Wittgenstein, *Grammatica filosofica*, Firenze, La Nuova Italia, 1990, § 9d, p. 13; Id., *Ricerche filosofiche*, cit., § 506, p. 183.

<sup>49</sup> Questa distinzione è esplicitamente posta, fra gli altri, da A. Marmor, *Interpretation and Legal Theory*, sec. ed., Oxford-Portland, Hart Publishing, 2005.

<sup>50</sup> È interessante osservare come nel secondo Wittgenstein la nozione di comprensione del significato sia strettamente collegata alla giustificazione fornita dal parlante dell'uso delle espressioni linguistiche. Concentrano l'attenzione su questo punto G.P. Baker-P.M.S. Hacker, *Wittgenstein: Meaning and Understanding. Essays on the Philosophical Investigations*, vol. 1, Oxford, Blackwell, 1992, p. 29 ss.

sono invece sufficienti per fissare il riferimento, a causa del carattere *open-textured* del linguaggio. Questa teoria è stata sviluppata in contrapposizione al formalismo interpretativo, in base al quale ci sarebbe sempre un unico significato corretto, e allo scetticismo interpretativo, secondo il quale qualsiasi attribuzione di significato consisterebbe in un atto di tipo interpretativo. Ma nel contesto che ci riguarda – la teoria analitica dell'interpretazione giuridica – il confronto avviene specialmente fra teoria mista e scetticismo (v. ad es. p. 179), dato il discredito in cui è caduto il formalismo interpretativo.

Ora, ci sembra che questa contrapposizione affondi le proprie radici in un fraintendimento, dovuto all'ambiguità del termine “significato” e alla confusione, resa possibile da tale ambiguità, tra significato come *type* e significato come *token*.

Per evidenziare questo malinteso, è utile concentrare l'attenzione sul principale obiettivo critico della teoria mista dell'interpretazione, vale a dire la tesi secondo la quale il significato di una formulazione normativa costituisce *sempre* il risultato di una attività interpretativa.

A ben vedere, questa tesi può assumere due contenuti distinti. La si può concepire come una tesi definitoria, in base alla quale per “interpretazione” si intende l'attività di attribuzione di significato a un'espressione linguistica e per “significato” il risultato di tale attività. Con ciò nulla viene detto in ordine alla natura dei significati e alle caratteristiche dell'attività interpretativa, la quale può essere concepita, in linea di principio, sia come un atto di apprensione diretta, sia come un atto conoscitivo, sia come un'azione che comporta una scelta tra opzioni diverse. Tale definizione si propone semplicemente di tracciare una distinzione tra formulazioni linguistiche e significati, poiché altrimenti, come ammoniva Frege, non riusciremmo a dar conto in modo adeguato del funzionamento del linguaggio. È il caso di notare che la tesi in base alla quale il significato costituisce il prodotto dell'interpretazione è generalmente accolta nell'ambito della logica proposizionale o è comunque compatibile con essa. Per interpretazione di un sistema logico si intende infatti, comunemente, l'assegnazione di un significato o valore semantico alle sue variabili. Più precisamente, dato un linguaggio formale composto, oltre che da operatori logici, da nomi propri, predicati, funzioni ed enunciati completi, un'interpretazione di questo linguaggio specifica il dominio di discorso e il valore che tali variabili possono assumere al suo interno<sup>51</sup>. La tesi che stiamo discutendo, se intesa nel modo appena indicato, è dunque perfettamente compatibile con una teoria semantica del significato come pure con le osservazioni di Wittgenstein sul seguire una regola. Il dominio di discorso, con i valori attribuibili ai suoi elementi, è fissato dalle regole della lingua che caratterizzano un certo “gioco linguistico”. Affermare che tale dominio è il risultato di una interpretazione serve semplicemente a indicare che il dominio muta col mutare dei contesti comunicativi e delle occasioni d'uso: lo si può dunque concepire come il risultato della scelta compiuta dai parlanti, spesso del tutto inconsapevole e spontanea, di giocare un certo gioco linguistico. In questa prima accezione, dunque, il termine “significato” ricorre come *type*: esso identifica la classe dei *token*-significati attribuibili a un enunciato in un certo dominio di discorso.

La medesima tesi acquista tuttavia un contenuto diverso laddove il termine “significato” ricorra come *token*. In questo caso, affermare che il significato costituisce sempre il risultato di una interpretazione equivale a sostenere che ciascuna formulazione linguistica è ambigua e che i suoi significati sono vaghi in ciascun dominio di discorso. Ne segue che qualsivoglia attribuzione di

---

<sup>51</sup> «L'interpretazione di un linguaggio specifica (1) un dominio o universo di discorso, vale a dire un insieme non vuoto che determina il campo di variazione di ciascuna variabile che ricorre negli enunciati del linguaggio; (2) per ogni nome proprio nel linguaggio, un oggetto del dominio che ne costituisce il riferimento o la denotazione; (3) per ciascun simbolo di funzione, una funzione che assegna un valore nel dominio a ogni sequenza di argomenti del dominio; (4) per ciascuna lettera predicativa, una proprietà o relazione che specifica la sequenza di oggetti nel dominio che soddisfano la proprietà o che stanno in tale relazione tra loro; (4) per ciascuna lettera enunciativa, un valore di verità» (S. Blackburn, *The Oxford Dictionary of Philosophy*, Oxford, Oxford University Press, 1996, p. 187, trad. it. nostra). È il caso di ricordare che in logica i significati degli enunciati (le proposizioni) non possono essere rappresentati se non per mezzo di altri enunciati. Questo spiega come mai negli studi di logica gli enunciati sono sempre trattati come già interpretati e dunque come esprimenti una *certa* proposizione.

significato comporta una scelta discrezionale da parte dell'interprete. Questa tesi, rigettata da Wittgenstein, comporta una netta scelta di campo per quanto riguarda la teoria del significato e la teoria dell'interpretazione giuridica. Per quanto riguarda il primo aspetto, essa non è compatibile con le teorie proposizionali ma sottende una teoria interpretativa del significato, come quella sviluppata, ad esempio, da Donald Davidson<sup>52</sup>, che non riconosce nei significati delle entità distinte dal mero fatto che una certa interazione linguistica abbia successo in un certo contesto comunicativo. Per quanto concerne il secondo aspetto, questa posizione non è compatibile con le teorie cognitive e con le teorie miste dell'interpretazione giuridica, poiché sottende una qualche forma di scetticismo interpretativo. Va ad ogni modo sottolineato, come già accennato in precedenza, che questa seconda versione della tesi in discussione non esclude l'esistenza di significati standard, capaci di catturare delle regolarità d'uso delle formulazioni normative. Nel contesto di una concezione mista dell'interpretazione, quale quella difesa da Ferrer e Rodríguez, "significato standard" è una nozione semantica, che denota una relazione tra enunciati e mondo indipendente dalla nozione di interpretazione. Nel contesto di una teoria scettica dell'interpretazione, al contrario, "significato standard" è una nozione pragmatica, che denota una regolarità nel comportamento linguistico dei parlanti frutto dell'interpretazione conforme di certi enunciati, una regolarità che trova una spiegazione nell'esigenza di rendere prevedibili le conseguenze di un atto linguistico, di economizzare le risorse necessarie per la comunicazione, di realizzare un fine etico o politico, o in altro ancora.

Ora, nella discussione attorno alle caratteristiche distintive dell'interpretazione giuridica le due versioni della tesi appena indicate vengono spesso confuse tra loro, generando contrapposizioni prive di effettiva consistenza teorica e interesse filosofico. Una teoria mista dell'interpretazione può tranquillamente accettare la definizione di significato come risultato dell'interpretazione, nel caso il termine "significato" venga usato come *type*. Inoltre, i sostenitori di questa teoria mancano il loro obiettivo critico quando imputano allo scetticismo interpretativo l'incapacità di spiegare l'esistenza di standard linguistici. La spiegazione di tali fenomeni fornita dalle teorie scettiche è di tipo comportamentistico e sociologico, ma non per questo appare meno plausibile di una tradizionale spiegazione di tipo semantico. Per converso, la tesi sostenuta dalle teorie scettiche, secondo cui qualsivoglia formulazione normativa si presta ad assumere più significati, perlomeno in potenza<sup>53</sup>, sembra senz'altro condivisibile se il termine "significato" viene usato come *token*, mentre solleva dei dubbi se il medesimo termine viene usato come *type*, dubbi che non possiamo tuttavia discutere in questa sede. In sintesi, si potrebbe notare che le teorie miste e le teorie scettiche dell'interpretazione perseguono scopi esplicativi diversi. Le seconde si propongono di fornire una spiegazione rigorosa e attendibile delle decisioni giudiziali, ponendo in luce il loro carattere costitutivo con riguardo ai contenuti che vengono ascritti dal giudice alle formulazioni normative. Per contro, le prime offrono una spiegazione della giustificazione delle decisioni giudiziali, distinguendo le situazioni nelle quali tali decisioni trovano giustificazione negli usi linguistici di una comunità di parlanti dalle situazioni nelle quali tale giustificazione non è possibile, e occorre dunque ricorrere a criteri ulteriori, non riconducibili alla nozione di significato standard.

Ai fini del presente scritto, vale la pena ad ogni modo sottolineare come il progetto di Ferrer e Rodríguez di fornire una spiegazione attendibile della natura dinamica dei sistemi normativi non sia vincolato né all'adozione di una teoria proposizionale del significato né a quella di una teoria mista dell'interpretazione giuridica. Anche accogliendo posizioni teoriche e filosofiche diverse, tale progetto sembra poter essere perseguito adeguatamente. Lo stesso vale con riguardo al valore logico delle norme: il concepire le relazioni logiche tra le norme nei termini delle loro condizioni di giustificazione, anziché in termini verocondizionali, è compatibile con posizioni filosofiche diverse in ordine alla natura dei significati e alle caratteristiche dell'interpretazione giuridica. Ciò non

---

<sup>52</sup> Cfr. D. Davidson, *Verità e interpretazione* (1984), trad. di R. Brigati, Bologna, il Mulino, 1994.

<sup>53</sup> Ma su questo punto cfr. G. Tuzet, *Contro l'argomento dell'oscurità potenziale*, in "Analisi e diritto", vol. 2011, pp. 65-75.

toglie, ovviamente, che una logica delle norme basata sulla nozione di giustificazione potrebbe trovare sviluppi diversi da quelli prospettati da Ferrer e Rodríguez qualora fosse accolta una diversa teoria dell'interpretazione e del significato.